

re suddetto di tener sempre provvedute le Città, Terre, Luoghi, e Territorj soggetti al suo Abboccamento degli Oli suddetti, facendone a comodo universale praticar la Vendita in Posti opportuni, e ciò con le solite giuste Misure, ed al prezzo del Calamiere, che sarà stabilito dalle Autorità competenti.

IX. Potrà l'Abboccatore sublocare ad altri le Città, Territorj, e Luoghi subordinati al di lui Appalto, ritenuti però sempre in lui gli obblighi tutti espressi nelli presenti Capitoli, concedendo a' Subconduttori la facoltà, che gli paresse, non eccedente però quella, ch'egli ha, con condizione espressa, che tanto esso Abboccatore, quanto li Subconduttori presentar debbano alle rispettive Intendenze Provinciali le Locazioni, o Scritture autentiche, che fossero fatte, per essere registrate, e restituite.

X. Siccome dal presente Partito resta escluso per ora il diritto di esiger Dazio sopra l'Olio di Noci del Territorio di Vicenza, così anche per quello riguarda alla Città d'Udine, e Patria tutta del Friuli, dovrà egli per ora vender l'Olio di Lino, e Noci per patto espresso a Soldi due meno la Libbra di quello risulterà il prezzo de' Calamieri suddetti.

XI. Dovrà esser fatto dal competente Ministro dell'Autorità, a cui spetterà il Conteg-